



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**

*procedura di concordato minore n. r.g. 82-1/2023*

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**  
**EX ART. 78 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Paduano,

*visto* il ricorso depositato da ALFONSO GIUGLIANO nato a San Giuseppe Vesuviano in data 21.10.1992, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, con l'ausilio dell'OCC dott. Abete Giovanni;

lette le note integrative e modificative della proposta depositate in data 16.05.2023;

*esaminata* la documentazione allegata;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in San Giuseppe Vesuviano;

*rilevato* che l'istante è un ex imprenditore, la cui ditta risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 11.03.2020: tale qualificazione non appare ostativa alla proponibilità del concordato minore, giacché "l'imprenditore individuale cessato può accedere al concordato minore, in quanto l'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile" è riferibile al solo imprenditore collettivo";

*ritenuto* che la rilevata natura di ex imprenditore, non sia, pertanto, di ostacolo alla presentazione di una proposta di concordato minore, prevedendo la proposta l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCI;

*rilevato*, altresì, che l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 67.761,48, non dispone di risorse patrimoniali mobiliari e immobiliari, essendo attualmente disoccupato e che la proposta prevede l'intervento di un garante nella persona della sig.ra Valeria Cerciello, la quale si impegna, come risulta dalle note integrative depositate, a versare in favore del piano la somma di euro 5.000,00,00 e a garantire le ulteriori obbligazioni discendenti dal piano fino all'importo complessivo di euro 25.198,48;

**rilevato, in** ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“le cause del sovraindebitamento del debitore risiedono esclusivamente nella perdurante crisi che ha interessato il sig. Giugliano, iniziata nell'anno 2012, con l'avvio dell'attività commerciale...in seguito all'ingente esborso per l'acquisto dei materiali edili... ha iniziato ad avere problemi di liquidità economica a causa delle mancate vendite e delle difficoltà riscontrate nel mancato e/op ritardato parziale incasso delle fatture di vendita... tale situazione, insieme alla crescente carenza di liquidità del mercato a alle oggettive difficoltà negli incassi dei crediti maturati, incideva sulla redditività aziendale, fino a quando il Giugliano ...si vedeva costretto a cessare l'attività..alla luce dello svolgimento dei fatti narrati, la situazione...non è pertanto riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dall'istante ma... è imputabile alla inevitabile cessazione dell'attività imprenditoriale.”*;

*rilevato* che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

*rilevato* che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio immobiliare che al patrimonio mobiliare;

*rilevato* che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC;

*rilevato*, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 25.176,00 derivante: 1) dal pagamento iniziale, quale apporto di finanza esterna di euro 5.000,00 da parte della garante secondo le imputazioni indicate nelle note integrative; 2) quanto ad € 20.176,00 mediante il pagamento di 64 rate da euro 315,25, con termine iniziale al giorno 15.06.2023 e termine finale al 15.10.2028;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;

- previsione di differenti percentuali di soddisfacimento come indicate nella relazione dell'OCC;

il tutto rispettando le scadenze mensili previste in piano;

*ritenuta* l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 66, 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

### **DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato minore;

### **DISPONE**

- a) la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta, delle note integrative e del presente decreto;
- b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

### **ASSEGNA**

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

### **DISPONE**

Su richiesta dei debitori che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

### **AVVISA**

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

### **MANDA**

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi che provvederà agli adempimenti indicati in parte motiva.

Nola, 25.05.2023

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Paduano*

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

PROCEDIMENTO UNITARIO R.G.82-1/2023

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano, nella procedura di concordato minore n. 82-1/2023 PU ad istanza di GIUGLIANO ALFONSO, rappresentato e difeso come in atti;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento

**OSSERVA**

L'istante, con l'intervento di un garante, ha presentato ricorso per la omologazione di un concordato minore di natura liquidatoria senza previsione di classi, con il quale propone il pagamento dei creditori nelle percentuali indicate nella relazione dell'OCC per un importo complessivo di euro 22.067,50 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 67.761,48, attraverso la corresponsione di n. 70 rate di euro 315,25 da versarsi da parte della garante Cerciello Valeria, madre dell'istante al netto delle spese necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia.

Il piano proposto si fonda esclusivamente sull'apporto di finanza esterna da parte del garante, da pagarsi in forma rateale per 70 mesi.

**Sotto un profilo prettamente documentale, appare necessario che il gestore documenti di aver eseguito gli adempimenti di cui all'art. 76 comma 4 CCII nei confronti degli enti locali.**

**Con riferimento all'ammissibilità della proposta va osservato quanto segue.**

L'art. 74 CCI prevede che la proposta di concordato minore può essere "in continuità", allorquando garantisce la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale ovvero "liquidatoria", se affianca alla liquidazione del patrimonio del debitore un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Invero, ritenuta ammissibile una proposta di concordato minore di natura esclusivamente liquidatoria in ragione dell'inciso previsto al comma 2 dell'art. 74 CCII ("fuori dai casi previsti dal comma 1") il concordato minore di natura liquidatoria, deve ritenersi strutturabile nei seguenti termini:

- A) non è richiesta una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, purchè apprezzabile ed economicamente valutabile;
- B) la finanza esterna necessaria ai fini dell'ammissibilità del concordato minore non in continuità deve **consistere in un aumento del soddisfacimento ulteriore rispetto a quello derivante dall'attivo che "aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"**: in questi termini appare chiaro che, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato minore la finanza esterna non deve assicurare un'aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all'attivo, ma appunto deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio del



soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio , e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo; peraltro, tale apporto non deve necessariamente avere natura pecuniaria, non facendo riferimento ad una percentuale, ma potrebbe anche essere costituito da utilità diverse (concetto proprio della disciplina del concordato preventivo), e in ciò vi è una ulteriore differenza rispetto al concordato preventivo.

Orbene, nel caso di specie, sebbene risulti che il debitore istante non abbia redditi personali, né beni mobili o immobili liquidabili e, dunque, un attivo patrimonialmente valutabile, manca la previsione di finanza esterna nel senso in precedenza declinato, quale “ contributo sicuramente consistente e economicamente valutabile” , in quanto la previsione del pagamento rateale da parte della garante dell’importo proposto, non appare qualificabile in termini di “apporto di risorse esterne”.

Inoltre, tenuto conto che dalla relazione dell’OCC pare emergere la disponibilità all’attualità in capo alla garante delle somme messe a disposizione del piano, come risulta dal verbale di assemblea allegato, pare che non vi siano ragioni ostative alla messa a disposizione, in tutto o in parte, e in via immediata delle somme poste a servizio del piano.

Infine, va rilevato che nella proposta di concordato minore depositata il compenso dell’OCC è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 : orbene, rilevato che ai sensi dell’art. 71 CCI “terminata l’esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all’OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”, si ritiene che tale previsione non sia ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura nella misura del 50% del compenso preventivato, al netto dell’acconto già ricevuto e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all’esito dell’esecuzione del piano. Tanto premesso, rilevata la congruità del compenso preventivato e accettato dal debitore, appare necessario che la proposta di concordato minore venga modificata con la previsione del pagamento, secondo l’ordine delle cause di prelazione, dell’importo preventivato quale compenso dell’OCC da corrispondere in prededuzione nella misura del 50% dell’importo ancora dovuto ( al netto dell’acconto eventualmente già corrisposto), mentre il saldo del compenso sarà riconosciuto all’esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell’OCC e tenuto conto dell’attività dal medesimo compiuta;

#### PQM

assegna termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per consentire le allegazioni documentali indicate in parte motiva, le integrazioni della relazione dell’OCC e la eventuale modifica della proposta al fine di rispettare le condizioni di ammissibilità sopra delineate.



Si comunichi.

Nola, 03.05.2023

Il Giudice  
dr.ssa Rosa Paduano

